

Al Presidente del Collegio dei Revisori ARDSU
Dott. Sandro Sgalippa

Ai componenti del Collegio dei Revisori ARDSU
Dott. Stefano Mendicino
Dott. Alessandro Pescari

E, p.c.
Presidente del CdA – Sua sede –

Allegati: 3

Oggetto: IPOTESI ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022- CONTROLLI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 40-BIS D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165

Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 , del D.Lgs 165/01, si trasmette in allegato:

- Ipotesi *ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022*;
- Relazione illustrativa ex art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs 165/01;
- Relazione tecnico-finanziaria ex art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs 165/01, con relativi Allegati.

Si ricorda che a norma dell'art. 8 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

Enrico Carpitelli

Enrico
Carpitelli
13.06.2023
18:06:31
GMT+01:00



**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC BBF5A828D6A90701D9B9CC024E4F56E5BE526B33B2D967BCD65184FCF336696C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Firma in formato pdf: Enrico Carpitelli

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

1_Protocollo Generale

Data Protocollo 14/06/2023

Protocollo N. 0007100/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://glifo.dsu.toscana.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO AV653W9-13789

PASSWORD KjjUvpjOAf

DATA SCADENZA Senza scadenza

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente (articolo 23 comma 2 bis del D. Lgs 82/2005)

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

**RIPARTIZIONE RISORSE FONDO EX ART. ART. 79 DEL CCNL
FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L'ANNO 2023**

In data _____ alle ore _____, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale A. Gramsci, 36 Firenze - ha avuto luogo l'incontro

tra:

la delegazione di parte pubblica così composta:

Presidente:

Membro:

Membro:

e

la delegazione di parte sindacale così composta:

OO.SS. Territoriale CGIL FP:

OO.SS. Territoriale CISL FP:

OO.SS. Territoriale UILFPL:

R.S.U. Aziendale nelle persone di:

Le Parti danno atto che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è stato quantificato dall'Amministrazione in via provvisoria con il provvedimento del Direttore n. 35/23 del 22/03/2023 in **€ 2.008.454,54**. A tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 e confermato dall'art. 17 comma 6 CCNL 16 novembre 2022, quantificate nell'importo complessivo di € 328.750,00, formato dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

Preso e dato atto della Deliberazione del Cda n. 10/23 del 30/03/2023 "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - TRIENNIO 2019-2021 COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E INDIRIZZI PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL CITATO CCN, che fra l'altro, dispone di "prevedere la possibilità di stanziare risorse variabili sul fondo, la cui quantificazione ed attestazione verranno esposte ed approvate in sede di autorizzazione alla stipula del CCDI e/o dell'accordo annuo di ripartizione";

Ritenuto opportuno inserire nella costituzione del fondo le risorse previste dall'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 comma 3 "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL".

Preso e dato atto che lo 0,22% del monte salari 2018 risulta determinato secondo lo schema seguente:

<u>TABELLA T12 CONTO ANNUALE 2018</u>	<u>7.948.236</u>
DIRETTORE GENERALE	-108.895
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	-87.281
ARRETRATI	-151.300
<u>TABELLA T13 CONTO ANNUALE 2018</u>	<u>1.948.900</u>
DIRETTORE GENERALE	-19.297
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	-132.735
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	-14.761
INDENNITÀ ART. 42, COMMA 5-TER, D.LGS. 151/2001	-6.011
MONTE SALARI ANNO 2018	9.376.856
	0,22%
INCREMENTO EX ART. 79, COMMA 3	20.629,08

Preso e dato atto che dalle risultanze del Bilancio d'esercizio 2022, adottato con deliberazione del CdA n. 17/2023, risultano economie provenienti dalla consuntivazione delle risorse decentrate 2022 pari ad € 31.971,43 che saranno accertate con provvedimento del

Direttore in sede di costituzione definitiva del fondo 2022 in corso di approvazione e che andranno a sommarsi alle risorse costituite provvisoriamente per l'anno 2023 con il provvedimento sopracitato n. 35/23;

In data,

LE PARTI SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L'ANNO 2023:

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	ACCORDO SIGLATO 21/10/2021	CONSUNTIVO ANNO 2021 /COSTITUZION E DEFINITIVA	ACCORDO 2022	CONSUNTIVATO BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	HP. DESTINAZIONE 2023
Differenziali stipendiali anni precedenti (PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE)					
Differenziali stipendiali personale uscito in mobilità (PROGRESSIONI "FITTIME" PASSAGGIO IN MOBILITA')	411.300,00	402.681,10	385.000,00	375.380,71	382.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'ANNO DI CONTRATTAZIONE	12.000,00	11.692,02			83.000,00
DIFFERENZA B3 B1 E D3 D1					17.623,37
INDENNITA' DI COMPARTO (RUOLO E T.D.)	150.000,00	147.053,98	145.000,00	138.001,57	140.000,00
INDENNITA' EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775	774,72	775	774,72	775
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	65.000,00	53.729,49	55.000,00	54.074,80	57.000,00
INDENNITA' DI TURNO	189.000,00	176.738,72	155.000,00	152.465,54	157.000,00
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	66.000,00	58.284,98	66.000,00	54.106,23	66.000,00
TOTALE UTILIZZO	894.075,00	850.955,01	806.775,00	774.803,57	903.398,37
RISORSE STABILI (TOTALE COSTITUZIONE)		1.838.769,23	1.842.025,86	1.842.025,86	1.911.943,42
RISORSE VARIABILI (TOTALE COSTITUZIONE PROVVISORIA)		145.865,95	38.989,54	38.989,54	96.511,12
RISORSE VARIABILI EX ART. 79, COMMA 3 (0,22% MS. 2018)					20.629,08
RISORSE VARIABILI - ECONOMIE DA INSERIRE IN FASE COSTITUZIONE DEFINITIVA			43.119,99	43.119,99	31.971,43
RISORSE VARIABILI (INCENTIVI TECNICI)		58.384,62	146.518,98		da quantificare
ECONOMIE A CONSUNTIVO		43.119,99		31.971,43	
DESTINAZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	328.750,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00
DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DAL 2023 PER PO					25.000,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.090.560,18	1.090.560,18	1.117.360,39	1.117.360,39	1.132.656,69

Le parti si impegnano reciprocamente:

1. a destinare nell'anno 2024
 - le risorse per l'attribuzione al 33% del personale la progressione economica all'interno delle aree nel 2024;
 - € 5.000,00 in alimentazione fondo Posizioni Organizzative;
2. a destinare nell'anno 2025
 - le risorse per l'attribuzione al 33% del personale la progressione economica all'interno delle aree nel 2025;

Le Parti danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte dell'Organo di revisione.



FIRMATO

Protocollo d'intesa

Le parti contraenti assumono il reciproco impegno ad attivare immediatamente la sessione negoziale:

- in sede di contrattazione: per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (cd "differenziali stipendiali") nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g) del CCNL 16 novembre 2022 così da riattivare i percorsi di carriera economica fin dal 2023, con proiezione per gli anni successivi 2024 e 2025, come da impegno assunto nell'accordo annuo di ripartizione 2023;
- in sede di confronto: per la definizione dei criteri per l'effettuazione delle progressioni tra le Aree, in deroga di cui all'art. 13 commi 6 e 7 del CCNL 16 novembre 2022.

Nella consapevolezza che:

- la pianificazione triennale dei fabbisogni di personale è materia riservata alla legge e sulla quale la partecipazione sindacale si realizza con la sola informazione di cui all'art. 4 comma 5 del CCNL 16 novembre 2022;
- la lesione della riserva di legge è idonea a rendere nulli gli atti di inquadramento di personale, con conseguente responsabilità di chi li abbia disposti;

cionondimeno la delegazione trattante di parte pubblica si dichiara disponibile:

- ad impegnare e rendere disponibili le risorse per attivare – fino al massimo consentito dalla legge – un piano pluriennale di progressioni di carriera, anche "in deroga", da concludersi entro il 31 dicembre 2025 (art. 13 comma 6 CCNL 16 novembre 2022);
- a condividere – attraverso periodici incontri e/o trasmissione di informazioni alla RSU e alle OO.SS. – lo stato di avanzamento dei percorsi da intraprendere per la realizzazione dei programmi di crescita professionale ed economica del personale;

La parte sindacale, tenuto conto dell'entrata a regime del Nuovo Ordinamento Professionale e dell'ottemperanza dell'Azienda al disposto di cui all'art. 12 comma 6 del CCNL 16 novembre 2022 in tema di classificazione dei profili professionali – operata con provvedimento del Direttore n. 69/23 del 30 maggio 2023 – prende atto che, dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, è disapplicata la disciplina aziendale posta a regolazione della mobilità interna del personale, ivi compresi il *Disciplinare per la mobilità professionale* (per la parte posta a regolazione della mobilità interna) di cui al Provvedimento del Direttore n. 532 del 17 dicembre 2012 e il *Disciplinare per la mobilità interna* approvato con determinazione dirigenziale n. 637/21 del 9 novembre 2021, in quanto non più coerente con l'assetto derivante dal Nuovo Ordinamento Professionale.

Firenze, _____



DSU TOSCANA

Per la Parte Pubblica



Enrico Carpitelli
13.06.2023 18:06:31
GMT+01:00

Per la Parte Sindacale

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MODULO I-II-III-IV (art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)

Premessa

Il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è stato quantificato dall'Amministrazione in via provvisoria ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2022 comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, in € 2.008.454,54 (provvedimento del Direttore n. 35/23 del 22 marzo 2023). Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 a tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di posizione organizzativa, quantificate nell'importo complessivo di € 328.750,00, formato dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Dato atto che la Deliberazione del Cda n. 10/23 del 30/03/2023 "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - TRIENNIO 2019-2021 COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E INDIRIZZI PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL CITATO CCN, fra l'altro, ha disposto di "prevedere la possibilità di stanziare risorse variabili sul fondo, la cui quantificazione ed attestazione verranno esposte ed approvate in sede di autorizzazione alla stipula del CCDI e/o dell'accordo annuo di ripartizione", **si inseriscono nel fondo le risorse previste dall'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 comma 3** *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL".*

Dalle risultanze del Bilancio d'esercizio 2022, adottato con deliberazione del CdA n. 17/2023, si evidenziano economie provenienti dalla consuntivazione delle risorse decentrate 2022 pari ad € 31.971,43. Tali risorse, che saranno accertate con provvedimento del Direttore in sede di costituzione definitiva del fondo 2022 in corso di approvazione, si sommano alle risorse costituite provvisoriamente per l'anno 2023 con il provvedimento sopracitato n. 35/23.

Pertanto le risorse decentrate per l'anno 2023 sono le seguenti:

- Risorse costituite con provvedimento n. 35/23 pari ad € 2.008.454,54;
- Risorse ex Art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 comma 3 (0,22% MS 2018) pari ad € 20.629,08;
- Economie di parte stabile Fondo 2022 € 31.971,43

TOTALE RISORSE € 2.061.055,06

FONDO P.O. 2017 € 328.750,00

PARTE II - LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo 2023 ha come riferimenti principali:

- i provvedimenti del Direttore costitutivi dei fondi per le anteriori annualità costituiti ed in particolare il Provvedimento del Direttore n. 246/15 del 20/07/2015 "Ricognizione delle componenti di costituzione dei Fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Provvedimento dichiarativo della costituzione. Approvazione della Relazione Istruttoria" quale atto meramente ricognitivo dei flussi di composizione dei Fondi dal 1995 al 2014, in rigorosa applicazione delle vigenti norme contrattuali collettive. La Relazione Istruttoria di cui al provvedimento in questione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/15 del 22/07/2015 quale atto conclusivo dell'attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti per gli anni dal 1995 al 2014 demandata al direttore dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/15 del 04/03/2015.
- il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2018";
- il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - ASSESTAMENTO COSTITUZIONE PROVVISORIA 2019 E COSTITUZIONE PROVVISORIA 2020";
- il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2021";
- il provvedimento del Direttore n. 23/22 del 23/06/2022 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2021";
- il provvedimento del Direttore n. 74/22 del 30/06/2022 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2022";

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023 la parte stabile del fondo si compone:

➤ Secondo le disposizioni dell'art. 79, c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022:

a) **Dall' Unico importo unico consolidato 2017**

In fase di costituzione del fondo 2018, per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, è stato identificato **l'Unico Importo Consolidato**, ovvero *"a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*.

L'Unico Importo Consolidato di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, **è pari ad € 1.834.494,00** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad €328.750, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018. L'unico importo consolidato è inoltre al netto della decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è diventata strutturale.

b) Dagli stabili incrementi dell'Unico Importo Consolidato, identificato in fase di costituzione del fondo 2018 come sopra descritto, **previstidall'art. 67 comma 2 ed applicabile all'Azienda per quanto riguarda:**

lett. a)- di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019;

lett. b)- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

lett. c)- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

lett. g) dall'anno 2021 degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999 dal 2000, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione CdA n. 36/15) è stato ridotto di circa la metà della sua consistenza a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo nell'ultimo quinquennio.

c) dalla stabile riduzione operata nel corso del 2021 ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, a fronte dei processi di esternalizzazione anni 2015-2019.

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022 *"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5"*.

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022 *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."*

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023 la parte variabile del fondo si compone:

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche che saranno inseriti in fase di costituzione definitiva sulla base di quanto disposto dal relativo

Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta;

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 5 del CCNL 16.11.2022 *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*.
- Secondo le disposizioni dell'art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL"*.
- Secondo le disposizioni dall'art. 80 comma 1 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 comma 1 *"Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile."*

Nel bilancio previsionale 2023 adottato con deliberazione del CDA n. 2/23 del 31 gennaio 2023 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2023, come quantificate in via provvisoria, salvo per quanto concerne le risorse variabili di cui al comma 5 art. 79, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, che trovano copertura negli accantonamenti al bilancio d'esercizio 2022 "FONDO PRODUTTIVITA' COMPARTO".

LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI

Si ricorda che l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* –

stabiliva "*<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>*".

Rispetto ai vincoli preesistenti, occorre evidenziare che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1 dispone: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]*".

Il comma 6 dell'articolo 79 CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 prevede: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*".

Per quanto riguarda le disposizioni in merito alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa di cui all' art. 33 del D.L. n. 34/2019, come anche rilevato nella DECISIONE E RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ESERCIZIO 2021-
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Volume II, pag. 247, l'amministrazione regionale Toscana ha ritenuto non applicabile agli enti dipendenti la nuova disciplina introdotta in materia dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019, che consente di incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di condizioni di sostenibilità finanziaria della maggiore spesa agli enti dipendenti.

Si ritiene pertanto non applicabile all'Azienda le disposizioni dettate dall'art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) che prevedono che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive.

Ad ogni proposito, in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e'*

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", si richiama la deliberazione n. 23/2021 dell'8 aprile Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania in cui i giudici si esprimono, fra l'altro, relativamente all'ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: "permane il limite originario stabilito dall'art. 23, comma 2 de d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza."

Sempre in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 il Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019 dispone "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Le risorse di competenza 2023 eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno inserite in fase di costituzione definitiva a seguito delle disposizioni dei Dirigenti delle Aree.

Sempre in merito agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa:

- **dall'anno 2018** le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016 **non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che «*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture*» - Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018, «*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*»);
- gli incentivi maturati dal **18 aprile 2016 al 31 dicembre 2017** sono da includere nel limite dei tetti delle risorse variabili - Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 26/2019, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n.*

50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs.75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture».

Sono stati accantonati nel bilancio d'esercizio 2017, a seguito del provvedimento del Direttore n. 632/17 € 130.000,00 quale IMPORTO MASSIMO del FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. di competenza 2017. Nel caso in cui, venissero erogati, in toto o in parte, gli emolumenti ex art. 113 d.lgs. 550/2016 accantonati, **gli importi liquidati a tale titolo dovranno essere oggetto di specifico recupero sulla parte Stabile del Fondo, mediante una corrispondente riduzione a valere sull'impiego delle risorse stabili destinate al salario accessorio sull'annualità corrente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.**

Nell'allegato A, si riportano le voci di costituzione del fondo 2023 e la corrispondenza dell'*Unico Importo Consolidato* con i valori delle risorse stabili del fondo 2017. Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2023.

Nella tabella allegata alla presente relazione alla lett. A sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V). I valori del fondo 2016 sono riferiti a quanto espresso nel provvedimento n. 300/17 del 3 luglio 2017, recante oggetto "*Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1 aprile 1999- personale del comparto- assestamento della costituzione per l'anno 2016*" e n. 340/17 del 24/07/2017 "*Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 ccnl 1° aprile- personale del comparto e fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del ccnl 23/12/1999 per l'anno 2016: accertamento dell'ammontare delle "risorse variabili" di cui all'art.15 c.2 del ccnl 1.4.1999 (comparto) e art. 26 c.2 del ccnl 23.12.1999 (dirigenza)" anno 2016.*"

La costituzione del fondo 2023 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

LE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE DERIVANO TUTTE DALLA

RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI DEI FONDI OPERATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 246/15 DEL 20/07/2015.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART. 67 C.1 CCNL 2016- 2018) è pari ad € 1.834.494,00.

L'importo corrisponde alla somma delle seguenti risorse stabili del fondo 2017:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)**
€ 1.621.944,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017".
- **INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL**
€ 224.111,00 nel dettaglio:
 - incrementi previsti dal CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7, per unammontare pari ad € 109.192,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2004-05, art. 4 - parte fissa - pari ad € 53.622,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2006-09 -art. 8. - pari ad € 61.297,00.

Rispetto a quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017", gli incrementi non contengono le risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità. Tali risorse, pari ad € 19.499, sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

- **ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**
€ 344.171,00 nel dettaglio:
 - integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008- 09 DAL 2004) pari ad € 63.906,00;
 - incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (ART.15, C.5, CCNL 1998- 2001 PARTE FISSA) pari ad € 119.200,00;
 - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - pari ad € 161.065,35. Per gli incrementi intervenuti nei fondi 2016 e 2017, si fa riferimento al dettaglio contenuto nell'allegato lett. C del provvedimento n. 327/18.

L'importo di € 344.171,00 è esattamente corrispondente al valore esposto nella Relazione Tecnico Finanziaria al "Verbale di Contrattazione Decentrata integrativa - criteri per la ripartizione delle risorse del salario accessorio anno 2017".

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA'**

€ 19.499 pari alle risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità e presenti nelle risorse stabili fondo 2017. Tali risorse sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

L'Unico Importo Consolidato è al netto delle seguenti **riduzioni**:

- **CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)**

€ 46.481 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondosalario accessorio anno 2017".

Per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale.

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

€ 328.750,00 pari alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, come risultante dall'Accordo di ripartizione delle risorse Fondo Salario Accessorio anno 2018 del 3 agosto 2018.

INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018

Risultano pari ad € **108.824,03**, in incremento per € 2.730,52 rispetto al 2022, e sono determinati dalle seguenti voci:

1. € 30.436,78 ai sensi articolo 67, comma 2 lettera a) pari a Euro 83,20 per ogni unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Il numero del personale presente al 31/12/2015 è stato ripreso dal Conto Annuale anno 2015. L'importo annuale di euro 83,20 è stato riproporzionato per le percentuali di lavoro part time ("originali"). Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento 197/19;
2. € 17.904,38 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenza è stata calcolata con riferimento al personale presente in servizio alla data del

01/03/2018 e inserita nel fondo con decorrenza 01/01/2018: per tredici tredicesimi con riferimento agli incrementi di cui alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento 197/19;

3. € 5.154,11 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017;
4. € 3.501,68 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. D del provvedimento n. 197/19;
5. € 1.796,21 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 59/20.
6. € 3.426,84 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 70/21.
7. € 3.256,63 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 74/22.
8. € 2.730,52 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022 come da dettaglio di calcolo esposto nella tabella seguente

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	RIA
B3	2022	100%	691,60
B3	2022	100%	1.946,23
C	2022	100%	92,69
TOTALE			2.730,52

9. € 40.616,88 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprarichiamato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999,

comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014, pag. 29*, allegata deliberazione CdA n. 36/15) è pari ad € 80.616,88, al netto della riduzione del 3%, riduzione effettuata "tantum" parere Aran RAL_1816_Orientamenti Applicativi.

Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88 a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo di tale istituto nel quinquennio 2016-2020, che si riporta nella tabella seguente:

anno	Utilizzo fondo straordinario
2016	2.389,80
2017	975,99
2018	1.070,31
2019	11.758,87
2020	17,67

10. € 29.490,50 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022, corrispondente all'importo per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018. Il calcolo dell'importo, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato tenendo conto del parere ARAN "CFL173 Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time? Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5".

	n. dipendenti comparto	€	totale incremento
tabella t1 conto annuale 2018	349	84,5	29.490,50

11. € 20.073,17 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022, , corrispondente all'importo relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL174.

PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2023

UNITA' AL 01/01/2021 (DA TABELLA T1 CONTO ANNUALE 2020)			INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DIFFERENZA MESE	DIFFERENZA ANNO (13 MENSILITA)	SOMME CHE INCREMENTANO IL FONDO
D7L	F	3	104,28	72,8	31,48	409,24	1.227,72
D7	M	2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D7	F	2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D6L	F	4	97,5	72,8	24,7	321,1	1.284,40
D6	M	1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D6	F	1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D5L	F	2	91,2	72,8	18,4	239,2	478,40
D5	M	1	91,2	83,8	7,4	96,2	96,20
D4L	M	1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4L	F	1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4	F	2	87,3	83,8	3,5	45,5	91,00
D3L	M	1	83,8	72,8	11	143	143,00
D3L	F	13	83,8	72,8	11	143	1.859,00
D2	M	10	76,4	72,8	3,6	46,8	468,00
D2	F	19	76,4	72,8	3,6	46,8	889,20
D1	F	2	72,8	72,8	0	0	-
C6	M	3	92,65	66,9	25,75	334,75	1.004,25
C6	F	4	92,65	66,9	25,75	334,75	1.339,00
C5	M	4	75,4	66,9	8,5	110,5	442,00
C5	F	2	75,4	66,9	8,5	110,5	221,00
C4	M	5	72,7	66,9	5,8	75,4	377,00
C4	F	1	72,7	66,9	5,8	75,4	75,40
C3	M	4	70,5	66,9	3,6	46,8	187,20
C3	F	1	70,5	66,9	3,6	46,8	46,80
C2	M	24	68,5	66,9	1,6	20,8	499,20
C2	F	25	68,5	66,9	1,6	20,8	520,00
C1	M	2	66,9	66,9	0	0	-
C1	F	3	66,9	66,9	0	0	-
B8	M	5	89,51	62,7	26,81	348,53	1.742,65
B8	F	3	89,51	62,7	26,81	348,53	1.045,59
B7	M	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B7	F	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B6	M	2	65,9	62,7	3,2	41,6	83,20
B6	F	22	65,9	62,7	3,2	41,6	915,20
B5L	F	2	64,7	59,3	5,4	70,2	140,40
B5	M	3	64,7	62,7	2	26	78,00
B5	F	14	64,7	62,7	2	26	364,00
B4L	M	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4L	F	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4	M	24	63,7	62,7	1	13	312,00
B4	F	76	63,7	62,7	1	13	988,00
B3L	F	1	62,7	59,3	3,4	44,2	44,20
B3	M	14	62,7	62,7	0	0	-
B3	F	10	62,7	62,7	0	0	-
B2	F	1	60,3	59,3	1	13	13,00
		338					20.073,17

12. € 17.623,37 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 2022 e relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti al personale inquadrato in B3 e D3 rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL175, "Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell'incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse. Le risorse da

conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time".

dipendenti al 1° aprile 2023	part time	COSTO B3 TABELLARE 13° CON ELEMENTO PEREQUATIVO	COSTO B1	differenziale
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	50%	21.745,62	20.620,72	562,45
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	83,33%	21.745,62	20.620,72	937,38
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	83,33%	21.745,62	20.620,72	937,38
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	50%	21.745,62	20.620,72	562,45
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
totale				17.623,37

LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2021 SONO RIDOTTE PER € 98.562,00 A SEGUITO VERIFICA ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE *"Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale."*

In data 5 agosto 2021 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la relazione del controllo di gestione circa gli esiti della verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, e con deliberazione n. 59/21 del 30/09/2021 "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI" il Consiglio

d'Amministrazione ha stabilito di *"impegnare la Delegazione trattante di parte pubblica a riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale decurtazione fino a concorrenza di € 98.562,00 – riduzione di stanziamento da ritenere strutturale in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità"*. La relazione ha preso in considerazione quanto avvenuto nel corso degli anni 2015-2019 in termini di esternalizzazione di parte di funzioni dei Servizi Residenze e Ristorazione in precedenza gestiti con personale proprio, a fronte di ingenti uscite di personale e in presenza di forti limitazioni alle assunzioni. Trattasi in particolare di servizi di portineria, supporto cucina, distribuzione, supporto magazzino (Multi servizi) e cassa. Il 2015 è stato considerato l'anno "zero" in quanto nell'anno 2015 è stata effettuata la ricognizione delle componenti di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Nella relazione istruttoria (deliberazione CDA n. 36/15) non vi è alcun cenno ai livelli di esternalizzazione delle attività e funzioni, benché alcune funzioni e/o supporti alle stesse fossero già improntati con il ricorso dall'esterno. L'anno 2015 risulta il primo fondo costituito dopo l'approvazione degli atti dichiarativi della costituzione dei fondi 1995-2014. L'avvento della pandemia e la conseguente drastica riduzione del numero dei servizi erogati dei servizi ha reso non confrontabile condurre tale analisi anche per l'anno 2020. Come illustrato nella relazione l'incremento delle ore esternalizzate relativo alle funzioni di portineria, "multi servizi" e "cassa" osservato dal 2015 al 2019 è corrispondente a n. 15,32 unità, considerato il monte orario teorico di un dipendente pari a 156 ore al mese per 11 mensilità. L'avvenuta esternalizzazione ha determinato pertanto la necessità di ridurre, ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, il fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del personale del comparto anno 2021. La riduzione del fondo operata è pari al valore medio per dipendente del fondo costituito definitivamente per l'anno 2019 (provvedimento del direttore n. 66/20) calcolato con il metodo della semisomma sul numero dei dipendenti 2019 (01/01/2019-31/12/2019) moltiplicato per n. 15 unità (pari al monte orario esternalizzato).

IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 1.911.943,42

Sezione II - Risorse variabili

- **€ 37.530,12** secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 che per l'anno 2023 risultano essere le seguenti:

fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione CdA 36/15):	80.616,88
RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)	40.616,88
FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2022	40.000,00
VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2022	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	303,30
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	59,85
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	2.106,730
70740.C-I-P retribuzione straordinaria t.d.	
TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2022	2.469,88
TOTALE RISPARMIO	37.530,12

➤ **€ 58.981,00 ai sensi delle disposizioni dell'art. 79, c. 5 del CCNL 16.11.2022** dall'importo di per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, **importo una tantum di competenza degli anni 2021 e 2022;**

➤ secondo le disposizioni **dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022** dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche che saranno inseriti in fase di costituzione definitiva sulla base di quanto disposto dal relativo Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta.

➤ Secondo le disposizioni **dall'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 comma 3** *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL".*

Lo 0,22% del monte salari 2018 risulta determinato secondo lo schema seguente:

<u>TABELLA T12 CONTO ANNUALE 2018</u>	<u>7.948.236</u>
DIRETTORE GENERALE	-108.895
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	-87.281
ARRETRATI	-151.300
<u>TABELLA T13 CONTO ANNUALE 2018</u>	<u>1.948.900</u>
DIRETTORE GENERALE	-19.297
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	-132.735
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	-14.761
INDENNITÀ ART. 42, COMMA 5-TER, D.LGS. 151/2001	-6.011
MONTE SALARI ANNO 2018	9.376.856
	0,22%
INCREMENTO EX ART. 79, COMMA 3	20.629,08

➤ Secondo le disposizioni dall'art. 80 comma 1 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 comma 1 "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile." Dalle risultanze del Bilancio d'esercizio 2022, adottato con deliberazione del CdA n. 17/2023, risultano economie provenienti dalla consuntivazione delle risorse decentrate 2022 pari ad € 31.971,43 che saranno accertate con provvedimento del Direttore in sede di costituzione definitiva del fondo 2022 in corso di approvazione e che andranno a sommarsi alle risorse costituite provvisoriamente per l'anno 2023 con il provvedimento sopracitato n. 35/23.

IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 149.111,64

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 costituito per l'anno 2023 è pari ad € **2.008.454,54** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00 che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018: "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017".

Pertanto, al fine di verificare il rispetto del limite, il fondo 2023 deve essere confrontato con il fondo 2016, al lordo delle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il fondo 2016 è pari ad € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 300/17 e 340/17.

Non risultano sottoposti ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 e gli incrementi disposti dall'art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1 bis, comma 3 e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Il fondo 2023, al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo, risulta pari ad € **2.194.666,78**.

Tale valore scaturisce dalla somma algebrica delle seguenti somme:

$$\mathbf{2.194.666,78} = \text{€ } 2.061.055,06 - 30.436,78 - 17.904,38 - 29.490,50 - 20.073,17 - 17.623,37 - 58.981,000 - 20.629,08 + 328.750,00$$

Pertanto, rispettato il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, il fondo 2023 non deve essere decurtato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 1.911.943,42 =
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: € 149.111,64 =
- c) Totale riduzione ex lege: € 0,00=
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € **2.061.055,06**

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si ricorda che, con provvedimento n. 632/17 del 29 dicembre 2017, è stato determinato in € **130.000,00** l'importo massimo da accantonare in bilancio 2017 su apposito conto non movimentabile finalizzato al finanziamento dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. Corte dei Conti – sez. Controllo Lombardia – deliberazione 185/2017/PAR, che richiamando Corte Conti Veneto 353/2016/PAR stabiliscetestualmente: *“In quella pronuncia, sulla base della struttura dell'enunciato normativo, s'è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, secondo comma, del predetto decreto.*))

Per l'anno 2018 nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2018 deliberazione CDA n. 17/19):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 105.870,71 di cui € 32.699,83 destinati all'acquisto di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 73.170,88** ad incentivazione del personale;

- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per **€ 57.628,43** per la previsione della quota da destinare ad incentivazione del personale.

Per l'anno 2019, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (*rif. bilancio d'esercizio 2019 deliberazione CDA n. 31/20*):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 20.708,40 di cui € 4.141,68 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 16.566,72** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture, è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 188.753,36 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 37.750,67 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 151.002,69** ad incentivazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2020, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare l'iscrizione alle *Immobilizzazioni in corso* per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 33.657,38 di cui € 6.731,48 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 26.925,90** ad incentivazione del personale. Per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 306.500,78 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 61.300,16 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 245.200,62** ad incentivazione del personale.

Con deliberazione n. 78/21 del 02/12/2021 è stato approvato il *REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI*.

Dall'anno 2021 in sede di costituzione sono iscritte le risorse di competenza comunicate dai Dirigenti.

Le risorse di competenza 2023 eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno inserite in fase di costituzione definitiva a seguito delle disposizioni dei Dirigenti delle Aree.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non sono disponibili alla contrattazione le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse

DESCRIZIONE	IMPORTO
INDENNITÀ DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22/01/2004)	140.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE (ART. 17. COMMA 2, LETT. B) CCNL 1/04/1999)	382.000,00
DIFFERENZA B3-B1 E D3-D1	17.623,37
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775,00
INDENNITA' DI TURNO	157.000,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	57.000,00
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	66.000,00
TOTALI DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	820.398,37

Nel costo relativo alle progressioni economiche è previsto anche il valore annuale degli incrementi retributivi legati alla progressione economica all'interno della categoria in godimento da parte del personale uscito per mobilità verso comparti sottoposti ai limiti del turn over, valorizzati con il CCNL 21 maggio 2018, per € 10.521,24, e si riferisce a 1 unità B5 (dal 30.04.2015), 1 unità C4 (dal 8.02.2017), 1 unità C2 (dal 01.01.2018) e 1 unità D5 (dal 17.10.2018), 1 unità B4 (dal 1.07.2020), 1 unità C2 (dal 27.01.2022), 1 unità C2 (dal 01.04.2022), 1 unità C2 (dal 01/04/2023).

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	DESTINAZIONE 2023
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2023	83.000,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.132.656,69
<u>INCREMENTO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</u>	<u>25.000,00</u>
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	Da inserire in fase costituzione definitiva
TOTALE	1.240.656,69
TOTALE RISORSE DESTINATE (SEZ . I E II)	2.061.055,06
TOTALE FONDO PO 2017	328.750,00

L'importo stanziato per il pagamento di premi correlati alla performance deriva per differenza tra il totale delle risorse disponibili e le risorse destinate.

Il Fondo Posizioni Organizzative dall'anno 2023, in forza delle risorse destinate, risulta pari ad 353.750,00.

Le risorse di competenza 2023 eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. saranno inserite in fase di costituzione definitiva a seguito delle disposizioni dei Dirigenti delle Aree.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

nessuna

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dall'Accordo Integrativo: € **820.398,37**
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: € **1.240.656,69**

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione € 2.061.055,06

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sussiste fattispecie

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere

generale

- a) *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 903.398,37 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 1.911.943,42.

- b) *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla performance organizzativa ed individuale verranno erogati in base al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con provvedimento n. 178/20 del 31/12/20 definito sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto integrativo 2019-2021.

Il sistema di performance, in coerenza alle direttive impartite dal Cda con propria deliberazione n. 10/23 dovrà essere adeguato alle modifiche normative/contrattuali intervenute, nonché in relazione all'assetto organizzativo interno.

- c) *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Per l'anno 2023 sono state previste risorse per un importo pari ad € 83.000,00 per nuove progressioni economiche orizzontali permettendo a una quota limitata di dipendenti il beneficio economico. Il costo totale delle progressione economica orizzontale per gli aventi diritto a partecipare è pari ad € 249.696,14 e pertanto l'ammontare delle risorse messe a disposizione per la progressione economica orizzontale anno 2023 rappresenta circa il 33,24% del costo totale.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si veda allegato lett. A

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Azienda adotta quale unico sistema contabile la contabilità economico-patrimoniale. Per la programmazione della gestione l'Azienda adotta annualmente, sulla base delle linee programmatiche e degli obiettivi definiti, il conto economico previsionale corredato da un budget economico per raggruppamenti di centri di costo.

Le risorse relative alle poste di destinazione del fondo sono rappresentate dalle voci di costo esposte nel costo economico previsionale. Sono inserite secondo il principio di competenza economica.

Viene effettuato periodicamente il monitoraggio dell'andamento dei costi. I monitoraggi periodici sono corredati, di norma, dai *forecast* ovvero da previsioni che considerano i dati consuntivati alla data di rilevazione. Il monitoraggio al mese di agosto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2010 e ss.mm.ii., viene inviato ai competenti organi di controllo della Regione Toscana unitamente alle riformulazione delle ipotesi di chiusura dell'anno.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Riferimenti :

Provvedimento del Direttore n. 74/22 del 30/06/2022 costituzione provvisoria del fondo in € 2.027.534,38

Accordo ripartizione risorse del 24 gennaio 2023 (autorizzazione alla sottoscrizione definitiva Deliberazione n. 11/23 del 30/03/2023) inserimento di € 38.989,54 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. e) quali eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999.

Totale risorse destinate per l'anno 2022 € 2.066.523,92.

Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. nr. 75/2017 certificato per l'anno 2016 è pari a € 2.262.615.

Limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. nr. 75/2017 € 2.262.615

Fondo Posizioni organizzative anno 2022 **€ 328.750,00**

Importo Unico Consolidato IUC + incrementi stabili 2022 – decurtazioni stabili **€**

1.842.025,86

Di cui incrementi contrattuali NON soggetti ai limiti € 48.341,16

Risorse variabili **€ 228.628,51**

Di cui risorse variabili NON soggette ai limiti ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) NON SOGGETTA

PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2023

A VINCOLO - incentivi tecnici) € 146.518,98 (da accertarsi con provvedimento di costituzione definitiva).

Totale Fondo 2022 2.399.404,37 di cui soggetto a limite € 2.204.544,23

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	ACCORDO 2022	CONSUNTIVATO BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	ECONOMIE
Differenziali stipendiali anni precedenti (PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE)			
Differenziali stipendiali personale uscito in mobilità (PROGRESSIONI "FITTIZIE" PASSAGGIO IN MOBILITA')	385.000,00	375.380,71	9.619,29
PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'ANNO DI CONTRATTAZIONE			
DIFFERENZA B3 B1 E D3 D1			
INDENNITA' DI COMPARTO (RUOLO E T.D.)	145.000,00	138.001,57	6.998,43
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775	774,72	0,28
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	55.000,00	54.074,80	925,20
INDENNITÀ DI TURNO	155.000,00	152.465,54	2.534,46
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	66.000,00	54.106,23	11.893,77
TOTALE UTILIZZO	806.775,00	774.803,57	31.971,43
RISORSE STABILI (TOTALE COSTITUZIONE)	1.842.025,86	1.842.025,86	
RISORSE VARIABILI (TOTALE COSTITUZIONE PROVVISORIA)	38.989,54	38.989,54	
RISORSE VARIABILI - ECONOMIE 2021 DA INSERIRE IN FASE COSTITUZIONE DEFINITIVA	43.119,99	43.119,99	
RISORSE VARIABILI (INCENTIVI TECNICI)	146.518,98	146.518,98	
DESTINAZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	328.750,00	328.750,00	
ECONOMIE ANNO CORRENTE		31.971,43	
DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DAL 2023 PER PO			
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.117.360,39	1.117.360,39	
TOTALE FONDO	2.399.404,37	2.399.404,37	

Anno 2022	
IMPORTO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A CARICO DEL BILANCIO	328.750,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EROGATA	265.050,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (COMPETENZA 2022 PROV. 142/21-PROVV. 32/22)	55.950,00
RETRIBUZIONI INTERIM	1.575,00
TOTALE UTILIZZO	322.575,00

P.O. 2022	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (INCARICO ANNUALE)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPETENZA 2022
PROVV. 142/21 del 30/12/2021 (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO)	67.050,00	16.762,50
PROVV. N. 32/22 DEL 25 MARZO 2022 (DAL 1 APRILE AL 31 DICEMBRE)	52.250,00	39.187,50

sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il valore del fondo trova capienza negli importi del gruppo B.9 "Costo del Personale" e B.13 "Altri accantonamenti" inseriti nel conto economico previsionale 2023 adottato con deliberazione CdA n. 2/23 del 31/01/2023 e nelle risorse accantonate nel bilancio d'esercizio 2022 al "FONDO PRODUTTIVITA' COMPARTO" per quanto riguarda le risorse variabili di cui al comma 5 art. 79, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, anche in considerazione dei risparmi di spesa relativi alla cessazione dei rapporti di lavoro non programmate (cat. C2 dal 03 aprile 2023, cat. B4 dal 1 giugno 2023).

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo 2022

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana			
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2023	Fondo 2022	var 2023 2022
sezione _I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
risorse storiche			
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022: UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 ART. 67 Comma 1 CCNL 2016-2018	1.834.494,00	1.834.494,00	-
corrispondenti alle seguenti risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art. 32 cc. 1-2 ccnl 02-05)	1.621.944,00	1.621.944,00	-
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl			
INCREMENTI CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7	109.192	109.192	-
INCREMENTI CCNL 2004-05, art. 4 cc. 1, 4, 5	53.622	53.622	-
INCREMENTI CCNL 2006-09 - ART. 8. CC. 2,5,6,7	61.297	61.297	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
ART. 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001 rioria e assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 01 gennaio 2004	161.065	161.065	-
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 DEL CCNL 22/01/2004 E N. 4 DEL CCNL 9/5/2006 integrazione per aumenti contrattuale personale beneficiario di progressione orizzontale dal 01/02/2014	63.906	63.906	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONE CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (art.15, c.5, CCNL 1998-2001	119.200	119.200	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA	19.499	19.499	-
ART. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022	29.491		29.490,50
ART. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022	20.073		20.073,17
ART. 79 c. 1-bis del CCNL 2022	17.623		17.623,37
Decurtazioni di parte stabile			
art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147	- 46.481	- 46.481	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	- 328.750	- 328.750	-
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022- INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	108.824	106.094	2.730,52
ART. 67 comma 2 lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	30.437	30.437	-
ART. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	17.904	17.904	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017.	5.154	5.154	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018.	3.502	3.502	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019.	1.796	1.796	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020.	3.427	3.427	-

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo 2022

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana			
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2023	Fondo 2022	var 2023 2022
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021	3.257	3.257	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022	2.731		2.730,52
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo:	40.617	40.617	-
RIDUZIONE FONDO PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE 2015-2019	98.562	98.562	-
Totale risorse stabili	1.911.943	1.842.026	69.918
Sezione II Risorse variabili			
INTEGRAZIONE 1,2% ex art. 15, C.2, CCNL 1998			
ART. 79 COMMA 2 LETT. D - CCNL 16.11.2022 Art. 15 comma 1 lettera k) ccnl 2004 (ART. 67, comma 3 lett. e) , CCNL 2018)	37.530	38.990	- 1.459,42
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; ART. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		146.519	- 146.518,98
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 17 C. 5 CCNL 1998-2001)		43.120	- 43.119,99
ART. 79 COMMA 5 CCNL 16.11.2022	58.981		58.981,00
art. 79 comma 3 0,22 per cento del monte salari 2018	20.629		20.629,08
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	31.971		31.971,43
Totale risorse variabili	149.112	228.629	121.962
Totale risorse fondo	2.061.055	2.070.654	191.880
Sezione III Decurtazioni del Fondo			
DECURTAZIONE EX ART. 1, comma 236, L. 28 dicembre 2015			
DECURTAZIONE EX ART. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75			-
DECURTAZIONE EX ART. 33 D.L. 34/19			
Totale decurtazioni del fondo			-
Sezione IV Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.911.943	1.842.026	69.917,56
Risorse variabili	149.112	228.629	- 79.516,87
Decurtazioni			-
Risorse destinate ad alta professionalità (non attivate)			-
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	2.061.055	2.070.654	- 9.599
Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2023	Fondo 2022	var 2023-2022
Sezione I Destinazioni non regolate ispecificamente dall' Accordo Integrativo sottoposto a certificazione			
indennità di comparto	140.000,00	145.000,00	- 5.000
PROGRESSIONI ORIZZONTALI disposte fino all'anno precedente dell'accordo	382.000,00	385.000,00	- 3.000,00
CCNL 2022			
DIFFERENZIALI STIPENDIALI B3-B1 D3-D1	17.623,37		17.623,37
CCNL 2022 TURNO,	157.000,00	155.000,00	2.000
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO art.70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018	57.000,00	55.000,00	2.000
indennità ex qualifica ottava no posizioni organizzativa	775,00	775,00	-
particolare responsabilità	66.000	66.000	-
Totale destinazioni non regolate specificamente dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	820.398,37	806.775,00	13.623
Sezione II Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione			
Progressioni economiche orizzontali da attivare nel corso dell'anno	83.000,00	0	83.000
Risorse destinabili ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	1.132.656,69	1.117.360,39	15.296
RISORSE DA DESTINARE A FONDO BORSE DI STUDIO DAL 2023	25.000,00		25.000
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		146.518,98	- 146.519
Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	1.240.656,69	1.263.879,37	- 23.222,68
Sezioni III (eventuali) Destinazioni da regolare			
Risorse ancora da contrattare			
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare			
Sezione IV Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
Destinazioni non regolate ispecificamente dall' Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	820.398,37	806.775	13.623
Destinazioni regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	1.240.656,69	1.263.879	- 23.223
(eventuali) destinazioni ancora da regolare			
TOTALE DESTINAZIONI	2.061.055	2.070.654	- 9.599
Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			

NOTE:

FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022				
RISORSE STABILI				
CCNL 16/11/22	CCNL 21/05/2018	2023	2022	2016
ART.79 COMMA 1 LETT. A	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 1. di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	1.834.494,35	1.834.494,35	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.621.944,00	1.621.944,00	1.621.944
ART.79 COMMA 1 LETT. A	DI CUI ARTICOLO 14, COMMA 4 CCNL 99 A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è determinato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	2.798,00	2.798,00	2.798
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A CCNL 99 a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	1.309.134,00	1.309.134,00	1.309.134
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G CCNL 99 l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1999, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996.	70.152,00	70.152,00	70.152
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H CCNL 99 dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	21.691,00	21.691,00	21.691
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J CCNL 99 un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo.	43.034,00	43.034,00	43.034
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (al 31/12/2003).	61.044,00	61.044,00	61.044
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 4, comma 1, CCNL 05/10/2001 gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	92.172,00	92.172,00	92.172
ART.79 COMMA 1 LETT. A	Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 N. 4 DEL CCNL 9/5/2006 Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (FINO AL 31/12/2003)	21.919,00	21.919,00	21.919
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1) l'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (comma 1).	60.446,00	60.446,00	60.446
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2002-05 ARTICOLO 32, comma 6 CCNL 2004 L'articolo 32 del CCNL 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	48.746,00	48.746,00	48.746
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC.,7) ALTE PROFESSIONALITA' - NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018)	-	-	19.499
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA) Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	53.622,00	53.622,00	53.622
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	61.297,00	61.297,00	61.297
ART.79 COMMA 1 LETT. A	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) DAL 2004 Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	63.906,00	63.906,00	63.906
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-	-
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L) CCNL 1998-2001)	-	-	-
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	119.200,00	119.200,00	119.200
ART.79 COMMA 1 LETT. A	RIA E ASSEgni AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2004	161.065,35	161.065,35	156.285
ART.79 COMMA 1 LETT. A	RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	-	-	-
ART.79 COMMA 1 LETT. A	CONSOLIDAMENTO DECURAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 - art. 1, comma 456, lettera 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)	- 46.481,00	- 46.481,00	- 46.481
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	- 328.750,00	- 328.750,00	- 328.750
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	19.499,00	19.499,00	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	108.824,03	106.093,51	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019.	30.436,78	30.436,78	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	17.904,38	17.904,38	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2018 - CESSATI ANNO 2017 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	5.154,11	5.154,11	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2018 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	3.501,68	3.501,68	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2019 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 1.796,21	€ 1.796,21	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2020	€ 3.426,84	€ 3.426,84	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2021	€ 3.256,63	€ 3.256,63	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2022	€ 2.730,52		
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.	-	-	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di Trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di	-	-	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriverebbero dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo	-	-	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati;	40.616,88	40.616,88	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA h e COMMA 5 LETTERA A h) delle risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	-	-	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	RIDUZIONE FONDO PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE 2015-2019	- 98.562,00	- 98.562,000	
ART.79 COMMA 1 LETT. B	ART.79 COMMA 1 LETT. B CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	29.490,50		
ART.79 COMMA 1 LETT. D	Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	20.073,17		
ART.79 COMMA 1-BIS	Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	17.623,37		
TOTALE RISORSE STABILI		1.911.943,42	1.842.025,86	2.158.464

FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022				
RISORSE STABILI				
CCNL 16/11/22	CCNL 21/05/2018	2023	2022	2016
RISORSE VARIABILI				
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001.			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA			
ART. 79 COMMA 2 LETT. A	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; ART. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		146.518,98	
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;			
ART. 79 COMMA 2 LETT. D	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	37.530,12	38.989,54	76.639
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
art.79, COMMA 2 LETT. B)	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA h e COMMA 4 h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.			99.310
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA i e COMMA 5 LETTERA b i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. a).			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA j e COMMI 8 e 9 j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies			
art. 80 comma 1	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68, comma 1)	31.971,4	43.119,99	
	RISPARMIO BUONI PASTO comma 870 L. 30/12/2020 n. 178 prevede che "in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare			
art. 79 comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere oneri correlati a specifiche esigenze della gestione civile, in coerenza con le	20.629,08		
ART. 79 COMMA 5	Art. 79 c. 5 CCNL 2022 Quote relativi agli incrementi annuali di cui al comma 1 lett. B) di competenza anni 2021 e 2022	58.981,000		
TOTALE RISORSE VARIABILI		149.111,64	228.628,51	175.949
TOTALE		2.061.055,06	2.070.654,37	2.334.412,89
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISCRITTE IN BILANCIO E SOGGETTE AL VINCOLO		328.750,00	328.750,00	
TOTALE FONDO CON PO		2.389.805,06	2.399.404,37	-
ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) NON SOGGETTA A VINCOLO (DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2018/QMIG-ART. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135)		48.341,16	48.341,16	
comma 870 Legge di Bilancio 30/12/2020 n. 178 NON SOGGETTA A VINCOLO				
L. n. 205/2017-Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018 (incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016)			146.518,98	
incrementi ccnl 16/11/2022 art. 79 comma 6		126.168,04		
risorse ex art. 79 comma 5		20.629,08		
TOTALE FONDO SOGGETTO A VINCOLO		2.194.666,78	2.204.544,23	
TOTALE RIDUZIONI PREVISTE PER EFFETTO RIDUZIONE DI PERSONALE				71.798
LIMITE FONDO COMPARTO		2.262.615		2.262.615
TOTALE RIDUZIONE art. 23 del d.lgs. 75/2017		0		
TOTALE FONDO AL NETTO RIDUZIONI		2.061.055,06	2.070.654,37	

Enrico
Carpitelli
13.06.2023
18:06:31
GMT+01:00



PARTE I : LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 – Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Scheda 1.1 -

Data di sottoscrizione	Proposta accettata in data 3 giugno 2023 come da mail allegata alla presente relazione (allegato A). Il deposito delle firme avverrà nella prossima convocazione utile.
Periodo temporale di vigenza	ANNO 2023
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Enrico Carpitelli, Direttore ARDSU Componenti Andrea Franci, Dirigente Laura Tanini, Dirigente Organizzazioni sindacali Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL – FP – “Enti Specifici” UIL F.P.L. RSU Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU
Soggetti destinatari	Personale non appartenente all'Area Separata della Dirigenza
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Durata, decorrenza e ambito di applicazione dell'Accordo annuo di destinazione delle risorse decentrate b) Distribuzione delle risorse disponibili – importi lordi, con oneri riflessi a carico del personale – distinte tra risorse stabili e risorse variabili
adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
	<p style="text-align: center;">ACQUISITA IN DATA CON VERBALE N. (ALLEGATA IN FONDO)</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p>

PARERE ARAN RAL_1686

Una Ipotesi di contratto integrativo viene trasmessa al collegio dei revisori per il prescritto parere. Poiché dopo due mesi dalla trasmissione e, quindi, al di là dei termini a tal fine previsti dalla disciplina contrattuale (art.4, comma 3, del CCNL del 22.1.2004), il Collegio non ha espresso alcun parere, è possibile sottoscrivere ugualmente, in via definitiva, il contratto integrativo oppure il predetto parere rappresenta un elemento assolutamente necessario?

In base alla disciplina contrattuale (art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004), trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell'Ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest'ultimo, l'organo di direzione politica può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, naturalmente dopo aver verificato che i contenuti dell'Ipotesi siano rispondenti alle direttive a suo tempo impartite.

Questa sorta di meccanismo di silenzio assenso in relazione al decorso al tempo a disposizione dell'organo di controllo per la verifica di sua competenza è previsto, ma non imposto dalla disciplina contrattuale.

Conseguentemente, anche in presenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto, si ritiene che l'organo di direzione politica non perciò debba automaticamente e necessariamente autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

In considerazione della gravità delle conseguenze che, anche sotto il profilo delle proprie responsabilità, potrebbero derivare dalla stipulazione di un contratto di secondo livello privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque in contrasto con altre norme imperative, l'organo di direzione politica dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza.

In particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell'organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito.

La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello, ma certamente non può essere intesa nel senso di espropriare di ogni potestà di valutazione e di decisione l'organo di direzione politica, nel senso di imporgli comportamenti illegittimi e come tali suscettibili di dar luogo anche a forme di responsabilità per danno erariale.

In proposito, si deve ricordare anche che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs.n.165/2001, con una disposizione di natura imperativa, espressamente dispone che: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".

Tale precetto riguarda e vincola anche le decisioni dell'organo di direzione politica, in considerazione del particolare ruolo che è chiamato a svolgere nell'ambito della procedura contrattuale.

In conclusione, l'organo politico potrebbe autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell'organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico - finanziario stabiliti dalla legge.

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della <i>performance</i> previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</p> <p>SI'</p> <p>Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/23 del 30/03/2023 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025: APPROVAZIONE"</p> <hr/> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</p> <p>SI'</p> <p>Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/23 del 30/03/2023 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025: APPROVAZIONE"</p>
--	---	--

		<p>Sono stati assolti l'obbligo di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016</p> <p>Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Fino al 31.12.2020</p> <p>https://ammtras.dsu.toscana.it/amministrazione-trasparente/</p> <p>dal 01.01.2021</p> <p>https://www.dsu.toscana.it/amministrazione-trasparente</p> <p>art. 10, c. 8 lett a): Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui all' art. 9 ...Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</p> <p>Si (ultimo pubblicato PTPCT 2023-2025)</p> <p>art. 10, c. 8 lett b): Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui all' art. 9.....il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</p> <p>Piano Si (ultimo pubblicato relativo all'anno 2023)</p> <p>Relazione Si (ultima pubblicata relativa all'anno 2022)</p> <p>art. 20 c. 1: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti</p> <p>si'</p> <p>Art. 20 c. 2: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</p> <p>Si (ultima pubblicazione relativa ai premi erogati riferiti all'anno 2021)</p> <p>art. 10, c. 8 lett c): Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui all' art.9.....i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009</p> <p>sì</p> <p><i>Per i Dirigenti</i> art. 14 c. 1 lett b) e c. 1-bis: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 lett b) curriculum..... per i titolari di incarichi dirigenziali.</p>
--	--	---

		<p><i>Per Posizioni Organizzative art. 14 c. 1-quinquies:Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.....</i></p> <p>sì</p> <p>Art. 14 c. 1 lett c) e c. 1-bis: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 lett b) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.....per i titolari di incarichi dirigenziali. (dare evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)</p> <p>si</p> <p>Art. 14 c. 1 lett b) e lett c): Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 lett b) e lett c) curriculum e i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della caricaper i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.</p> <p>Sì, in corso di aggiornamento per alcuni Consiglieri di Amministrazione di nuova nomina.</p> <p>art. 15: obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</p> <p>Sì</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>Sì per l'anno 2021 in data 23/11/2022</p> <p>Per l'anno 2022 rilasciato il parere ai sensi comma 7 bis dell'articolo 28 duodecies del DPGR 24/03/2010 n. 33/R.</p> <p>https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/altri-atti-dell-oiv</p>

MODULO 2 - ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO (ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE -MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE - RISULTATI ATTESI- ALTRE INFORMAZIONI UTILI)

- a) *illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.*

Le parti in premessa danno atto:

- che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è stato quantificato dall'Amministrazione in via provvisoria con il provvedimento del Direttore n. 35/23 del 22/03/2023 in € 2.008.454,54. A tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 e confermato dall'art. 17 comma 6 CCNL 16 novembre 2022, quantificate nell'importo complessivo di € 328.750,00, formato dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- della Deliberazione del Cda n. 10/23 del 30/03/2023 "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - TRIENNIO 2019-2021 COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E INDIRIZZI PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL CITATO CCN, che fra l'altro, dispone di "prevedere la possibilità di stanziare risorse variabili sul fondo, la cui quantificazione ed attestazione verranno esposte ed approvate in sede di autorizzazione alla stipula del CCDI e/o dell'accordo annuo di ripartizione";
- che si ritiene opportuno inserire nella costituzione del fondo le risorse previste dall'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 comma 3 "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL".
- che lo 0,22% del monte salari 2018 risulta determinato secondo lo schema seguente:

TABELLA T12 CONTO ANNUALE 2018	7.948.236
DIRETTORE GENERALE	-108.895
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	-87.281
ARRETRATI	-151.300
TABELLA T13 CONTO ANNUALE 2018	1.948.900
DIRETTORE GENERALE	-19.297
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	-132.735
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	-14.761

INDENNITÀ ART. 42, COMMA 5-TER, D.LGS. 151/2001	-6.011
MONTE SALARI ANNO 2018	9.376.856
	0,22%
INCREMENTO EX ART. 79, COMMA 3	20.629,08

- che dalle risultanze del Bilancio d'esercizio 2022, adottato con deliberazione del CdA n. 17/2023, risultano economie provenienti dalla consuntivazione delle risorse decentrate 2022 pari ad € 31.971,43 che saranno accertate con provvedimento del Direttore in sede di costituzione definitiva del fondo 2022 in corso di approvazione e che andranno a sommarsi alle risorse costituite provvisoriamente per l'anno 2023 con il provvedimento sopracitato n. 35/23;

Le parti hanno sottoscritto LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L'ANNO 2023, come riportato nel proseguito della presente relazione alla lett.b).

Le parti si impegnano reciprocamente:

1. a destinare nell'anno 2024
 - le risorse per l'attribuzione al 33% del personale la progressione economica all'interno delle aree nel 2024;
 - € 5.000,00 in alimentazione fondo Posizioni Organizzative;
2. a destinare nell'anno 2025
 - le risorse per l'attribuzione al 33% del personale la progressione economica all'interno delle aree nel 2025;

Le parti all'interno dell'accordo firmano il seguente **Protocollo d'intesa**

Le parti contraenti assumono il reciproco impegno ad attivare immediatamente la sessione negoziale:

- in sede di contrattazione: per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (cd "differenziali stipendiali") nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g) del CCNL 16 novembre 2022 così da riattivare i percorsi di carriera economica fin dal 2023, con proiezione per gli anni successivi 2024 e 2025, come da impegno assunto nell'accordo annuo di ripartizione 2023;
- in sede di confronto: per la definizione dei criteri per l'effettuazione delle progressioni tra le Aree, in deroga di cui all'art. 13 commi 6 e 7 del CCNL 16 novembre 2022.

Nella consapevolezza che:

- la pianificazione triennale dei fabbisogni di personale è materia riservata alla legge e sulla quale la partecipazione sindacale si realizza con la sola informazione di cui all'art. 4 comma 5 del CCNL 16 novembre 2022;
- la lesione della riserva di legge è idonea a rendere nulli gli atti di inquadramento di personale, con conseguente responsabilità di chi li abbia disposti;

cionondimeno la delegazione trattante di parte pubblica si dichiara disponibile:

- ad impegnare e rendere disponibili le risorse per attivare – fino al massimo consentito dalla legge – un piano pluriennale di progressioni di carriera, anche "in deroga", da concludersi entro il 31 dicembre 2025 (art. 13 comma 6 CCNL 16 novembre 2022);
- a condividere – attraverso periodici incontri e/o trasmissione di informazioni alla RSU e alle OO.SS. – lo stato di avanzamento dei percorsi da intraprendere per la realizzazione

dei programmi di crescita professionale ed economica del personale;

La parte sindacale, tenuto conto dell'entrata a regime del Nuovo Ordinamento Professionale e dell'ottemperanza dell'Azienda al disposto di cui all'art. 12 comma 6 del CCNL 16 novembre 2022 in tema di classificazione dei profili professionali – operata con provvedimento del Direttore n. 69/23 del 30 maggio 2023 – prende atto che, dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, è disapplicata la disciplina aziendale posta a regolazione della mobilità interna del personale, ivi compresi il *Disciplinare per la mobilità professionale* (per la parte posta a regolazione della mobilità interna) di cui al Provvedimento del Direttore n. 532 del 17 dicembre 2012 e il *Disciplinare per la mobilità interna* approvato con determinazione dirigenziale n. 637/21 del 9 novembre 2021, in quanto non più coerente con l'assetto derivante dal Nuovo Ordinamento Professionale.

b) *quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse;*

Il presente accordo integrativo destina le seguenti risorse sulla base di quanto regolato dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	ACCORDO SIGLATO 21/10/2021	CONSUNTIVO ANNO 2021 /COSTITUZION E DEFINITIVA	ACCORDO 2022	CONSUNTIVATO BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	HP. DESTINAZIONE 2023
Differenziali stipendiali anni precedenti (PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE)					
Differenziali stipendiali personale uscito in mobilità (PROGRESSIONI "FITTIZIE" PASSAGGIO IN MOBILITA')	411.300,00	402.681,10	385.000,00	375.380,71	382.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'ANNO DI CONTRATTAZIONE	12.000,00	11.692,02			83.000,00
DIFFERENZA B3 B1 E D3 D1					17.623,37
INDENNITA' DI COMPARTO (RUOLO E T.D.)	150.000,00	147.053,98	145.000,00	138.001,57	140.000,00
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775	774,72	775	774,72	775
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	65.000,00	53.729,49	55.000,00	54.074,80	57.000,00
INDENNITÀ DI TURNO	189.000,00	176.738,72	155.000,00	152.465,54	157.000,00
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	66.000,00	58.284,98	66.000,00	54.106,23	66.000,00
TOTALE UTILIZZO	894.075,00	850.955,01	806.775,00	774.803,57	903.398,37
RISORSE STABILI (TOTALE COSTITUZIONE)		1.838.769,23	1.842.025,86	1.842.025,86	1.911.943,42
RISORSE VARIABILI (TOTALE COSTITUZIONE PROVVISORIA)		145.865,95	38.989,54	38.989,54	96.511,12
RISORSE VARIABILI EX ART. 79, COMMA 3 (0,22% MS. 2018)					20.629,08
RISORSE VARIABILI - ECONOMIE DA INSERIRE IN FASE COSTITUZIONE DEFINITIVA			43.119,99	43.119,99	31.971,43
RISORSE VARIABILI (INCENTIVI TECNICI)		58.384,62	146.518,98		da quantificare
ECONOMIE A CONSUNTIVO		43.119,99		31.971,43	
DESTINAZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	328.750,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00
DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DAL 2023 PER PO					25.000,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.090.560,18	1.090.560,18	1.117.360,39	1.117.360,39	1.132.656,69

L'importo stanziato per il pagamento di premi correlati alla performance deriva per differenza tra il totale delle risorse disponibili e le risorse destinate.

- c) *gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti

- d) *illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.*

Gli incentivi economici rispettano il principio di attribuzione selettiva e meritocratica delle indennità collegate all'organizzazione del lavoro (indennità di reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno ecc), a specifiche responsabilità nonché ai premi collegate alla performance.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance attualmente in vigore è stato definito sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto integrativo 2019-2021 (provvedimento n. 178/20 del 31/12/20). Le risorse finanziarie destinate alla performance organizzativa e individuale sono distribuite apprezzando i seguenti livelli della prestazione lavorativa: - una quota (60%) è destinata ad incentivare e riconoscere i risultati realizzati nel raggiungimento degli obiettivi e delle attività - un'ulteriore quota (40%) è destinata ad incentivare e riconoscere l'impegno individuale.

La performance organizzativa è erogata sulla base del livello del raggiungimento del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa, tenuto conto il livello della qualità della prestazione individuale secondo una specifica tabella di correlazione.

Per quanto riguarda la performance individuale una quota è correlata al raggiungimento di attività e obiettivi e una quota alla valutazione della qualità del contributo e dei comportamenti organizzativi, per quanto riguarda le posizioni organizzative il peso del raggiungimento degli obiettivi è pari al 70%, per quanto riguarda il restante personale del comparto è pari al 60%.

Il premio differenziale individuale finalizzato a valorizzare il personale, come introdotto dal CI 2019-2021, è destinato al 1% di tutti i dipendenti del comparto che ha ricevuto la valutazione più alta con il riconoscimento di un premio aggiuntivo nella misura del 30% del valore medio del premio incentivante. Il sistema di performance, in coerenza alle direttive impartite dal Cda con propria deliberazione n. 10/23 dovrà essere adeguato alle modifiche normative/contrattuali intervenute, nonché in relazione all'assetto organizzativo interno.

- e) *illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).*

Per l'anno 2023 sono state previste risorse per un importo pari ad € 83.000,00 per nuove progressioni economiche orizzontali permettendo a una quota limitata di dipendenti il beneficio economico. Il costo totale delle progressione economica orizzontale per gli aventi diritto a partecipare è pari ad € 249.696,14 e pertanto l'ammontare delle risorse messe a disposizione per la progressione economica orizzontale anno 2023 rappresenta circa il 33,24% del costo totale.

- f) *illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del verbale, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.*

L'erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva e individuale è correlata ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione gestionale Piano della Performance e nei documenti di programmazione obiettivi di cui al Regolamento Gestione Performance approvato con deliberazione n. 68/19 del 9 dicembre 2019.

IPOTESI ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L'ANNO 2023 (art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal verbale.

Zimbra

iforlai@dsu.toscana.it

Proposta Ripartizione Fondo Risorse decentrate

Da : RSU <rsu@dsu.toscana.it>

sab, 03 giu 2023, 18:30

Oggetto : Proposta Ripartizione Fondo Risorse decentrate**A :** Direttore <direttore@dsu.toscana.it>, Andrea Franci
<afranci@dsu.toscana.it>, Laura Tanini
<ltanini@dsu.toscana.it>**Cc :** RSU <rsu@dsu.toscana.it>, Francesco Stori
<fstori@dsu.toscana.it>, Ilaria Forlai
<iforlai@dsu.toscana.it>, ggolino <ggolino@tosc.cgil.it>,
Angelo Bassi <abassi@dsu.toscana.it>

Vista la convocazione per lunedì 5 giugno, la scrivente RSU riscontrata l'impossibilità a garantire la presenza della maggioranza RSU, con la presente si premura d'informare codesta Direzione e la delegazione tutta, di parte datoriale, che la proposta di parte Pubblica, inviata in data 29 Maggio 2023, incontra il nostro parere favorevole, sottolineando la positiva sostanza di quanto proposto, frutto del positivo confronto fra la Rappresentanza Sindacale Unitaria e codesta Azienda .

Ad ogni buon fine, e in particolare per velocizzare la sottoscrizione del relativo accordo sindacale, si riportano alcuni elementi che faranno parte dell'accordo sindacale :

- si concorda il riconoscimento per la remunerazione delle ex P. O. di € 25.000,00 anno 2023 ed € 5.000,00 anno 2024, evidenziando che la parte variabile sarà finanziata attraverso le risorse messe a disposizione dallo 0,22% del monte salari al 31.12.2018;

- la restante parte dello 0,22%, ai sensi dell' art. 79, sarà destinata al finanziamento della parte variabile del fondo di produttività di tutti gli altri lavoratori ;

- per le Progressioni Orizzontali e Verticali, si chiede la contestuale sottoscrizione di un accordo di validità triennale 2023-2025, che necessariamente sarà oggetto di un più dettagliato sviluppo, ma che nella sostanza dia certezza ai lavoratori che nel medesimo arco temporale siano impuginate e attribuite ai lavoratori tutte le risorse disponibili per PEO e PEV.

Confidando che il tavolo sindacale venga convocato nel breve termine, si porgono cordiali Saluti.

La RSU

--

Giuseppina De Santis

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie | Sede Siena

gdesantis@dsu.toscana.it | www.dsu.toscana.it

Tel: 0577.760851 | Fax: 0577.222358
